

Roma, 24 Gennaio 2017

LAV17030

SM

Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Chiarimenti operativi dell'Anpal

Facciamo seguito alla precedente informativa in tema (nota Conftrasporto LAV17020 del 19 Gennaio u.s), per comunicarvi che il Ministero del Lavoro e l'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) hanno emanato la nota prot. 41/454 del 23 Gennaio u.s, con delle precisazioni in merito all'invio del prospetto informativo disabili entro il 31 Gennaio p.v e ai termini entro i quali va richiesta l'assunzione della persona disabile.

Queste precisazioni scaturiscono dalla novità intervenuta dal 1 Gennaio di quest'anno per le imprese private che occupano da 15 a 35 dipendenti e per le organizzazioni sindacali, rappresentata dall'abrogazione della norma (art. 3, comma 2 della Legge 68/1999) che consentiva a questi soggetti di assumere un disabile solo in caso di nuove assunzioni.

La nota in commento ha evidenziato due aspetti:

1. i datori di lavoro in esame che non hanno effettuato nuove assunzioni entro il 31 Dicembre 2016, non devono presentare il prospetto informativo. Viceversa, l'obbligo ricorre se gli stessi hanno operato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero di dipendenti in servizio, entro il 31 Dicembre 2016;
2. l'abrogazione della norma prima citata ha fatto venir meno anche la disposizione del comma 2, art. 2 del D.P.R 333/2000 che, sempre alle imprese in questione, dava 12 mesi di tempo dal verificarsi dell'obbligo per perfezionare l'assunzione del disabile. Di conseguenza, trova ora applicazione l'art. 9, comma 1 della Legge 68/1999, per effetto del quale la richiesta di assunzione va inoltrata agli uffici competenti del Lavoro **entro 60 gg da quando sorge l'obbligo** ovvero, per le imprese che hanno operato una nuova assunzione entro il 31 Dicembre u.s, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, **entro 60 gg a decorrere dal 1 Gennaio 2017**. Per le organizzazioni sindacali che hanno effettuato una nuova assunzione entro lo scorso 31 Dicembre, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 gg dall'insorgenza dell'obbligo.

Il testo della nota in commento, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

